DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1999

recante modifica della decisione 97/217/CE che definisce i gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(1999) 3584]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/758/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) la decisione 97/217/CE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 98/648/CE [4], definisce gruppi di paesi terzi, o loro parti, cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi;

(2) dalle informazioni in possesso della Comunità europea risulta che la Nuova Caledonia dispone di servizi veterinari adeguatamente strutturati e organizzati;

(3) le competenti autorità veterinarie della Nuova Caledonia hanno confermato che il paese è indenne da 24 mesi da afta epizootica;

(4) negli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia;

(5) le competenti autorità veterinarie della Nuova Caledonia si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per telex o per fax, entro un termine di 24 ore dalla conferma, l'insorgenza della malattia summenzionata o l'introduzione della vaccinazione contro la medesima;

(6) possono essere autorizzate le importazioni dalla Nuova Caledonia di carni di artiodattili d'allevamento, ad esclusione dei suini;

(7) è pertanto necessario modificare la decisione 97/217/CE;

(8) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/217/CE della Commissione è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 88 del 3.4.1997, pag. 201.
[4] GU L 308 del 18.11.1998, pag. 42.

ALLEGATO

Gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari di cui alle decisioni 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE

Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Conigli d'allevamento e leporidi selvatici	Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Altri mammiferi terrestri selvatici	
Colonna A		Colonna B		Colonna C		Colonna D		Colonna E	Colonna F		Colonna G		Colonna H		Colonna I	
Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese		Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese
AR-1	Argentina (3)	AR-3+4	Argentina (3) (7)	AU	Australia (1)	HU	Ungheria	Paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla parte prima dell'allegato della decisione 79/542/CEE, e successive modificazioni	AU	Australia (1)	AR	Argentina (1)	BW	Botswana	AU	Australia (1)
AU	Australia (1)	BW-01	Botswana (4)	CA	Canada (1)				BR	Brasile (1) (5)	TH	Thailandia (1)	NA	Namibia	CA	Canada
BG	Bulgaria	NA-01	Namibia (4)	CH	Svizzera				BG	Bulgaria			SZ	Swaziland	EE	Estonia
CA	Canada (1)	SZ-01	Svizzera (4)	CY	Cipro (1)				CA	Canada (1)			ZA	Sudafrica	GL	Groen-landia (1)
CH	Svizzera	ZA-01	Sudafrica (4)	CZ-1	Repubblica ceca (2)				CH	Svizzera			ZW	Zimbabwe	LI	Lituania
CL	Cile (1)	ZW-01	Zimbabwe (4)	NZ	Nuova Zelanda (1)				CL	Cile (1)					LV	Lettonia
CY	Cipro (1)			US	Stati Uniti d'America (1)				CY	Cipro (1)					NZ	Nuova Zelanda
CZ	Repubblica ceca								CZ	Repubblica ceca					RO	Romania
EE	Estonia								GL	Groen-landia (6)					RU	Russia
GL	Groenlandia								HR	Croazia						
HR	Croazia								HU	Ungheria						
HU	Ungheria								IL	Israele (1)						
LI	Lituania								LI	Lituania						
LV	Lettonia								NZ	Nuova Zelanda (1)						
NC	Nuova Cale-donia (7)								PL	Polonia						

Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Conigli d'allevamento e leporidi selvatici	Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Altri mammiferi terrestri selvatici	
Colonna A		Colonna B		Colonna C		Colonna D		Colonna E	Colonna F		Colonna G		Colonna H		Colonna I	
Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese		Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese	Codice ISO	Paese
NZ	Nuova Zelanda (1)								RO	Romania						
PL	Polonia								SL	Slovenia						
RO	Romania								SK	Repubblica slovacca						
SL	Slovenia								TN	Tunisia (1) (6)						
SK	Repubblica slovacca								US	Stati Uniti d'America (1)						
UY	Uruguay															
US	Stati Uniti d'America (1)															

(1) Escluse le carcasse non spennate/non scuoiate e non eviscerate, salvo se trasportate per via aerea.
(2) Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 98/371/CE (e successive modifiche).
(3) Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 93/402/CEE (e successive modifiche).
(4) Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 1999/283/CE (e successive modifiche).
(5) Si applica la regionalizzazione di cui alla decisione 94/984/CE (e successive modifiche).
(6) Esclusivamente carni di selvaggina non d'allevamento.
(7) Esclusivamente carni di selvaggina d'allevamento.